



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA**

PROCEDURA OPERATIVA N. 19

**GESTIONE VISITE MEDICHE DEL PERSONALE - AMBITO SICUREZZA
FERROVIARIA**

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1	10/06/2022	PRIMA EMISSIONE	F. Contino	M. Lo Bello	S. Fiore
2	29/07/2022	Integrazioni alle osservazioni ANSFISA di cui alla nota prot. n. 0016506 del 26/07/2021	F. Contino	M. Lo Bello	S. Fiore
3	17/10/2022	Osservazioni ANSFISA di cui alla nota prot. 0034032 del 03/08/2022	F. Contino	M. Lo Bello	S. Fiore
4	28/02/2023	Osservazioni ANSFISA di cui alla nota prot. 0058083 del 19/12/2022	F. Contino	M. Lo Bello	S. Fiore
5	28/04/2023	Osservazioni ANSFISA di cui alla nota prot. 0058083 del 19/12/2022	R. Amoroso	M. Lo Bello	S. Fiore
6	05/11/2024	Rilevi audit prot. 14886/23 del 15/12/2023 e nota ANSFISA prot. 0064665 del 12/09/2024	R. Amoroso	M. Lo Bello	S. Fiore
7	07/01/2025	Osservazioni ANSFISA di cui alla nota prot. n. 0071926 del 09/10/2024	R. Amoroso	M. Lo Bello	S. Fiore

Sommario

1. INTRODUZIONE	4
2. SCOPO	6
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	6
4. DEFINIZIONI ED ACRONIMI	6
4.1 Definizioni	6
4.2 Acronimi.....	8
5. RIFERIMENTI GIURIDICI E NORMATIVI.....	10
5.1 NORMATIVA COMUNITARIA.....	10
5.2 LEGISLAZIONE NAZIONALE	10
5.3 NORMATIVA A.N.S.F./A.N.S.F.I.S.A./RFI	10
6. TIPOLOGIE DI VISITE MEDICHE	11
6.1 Relazione propedeutica alle Visite mediche.....	11
6.2 Visite mediche iniziali per la selezione del personale che deve acquisire un’abilitazione di sicurezza11	
6.2.1 Gestione Visite mediche iniziali	11
6.3 Visite mediche per l’acquisizione di ulteriore e nuova abilitazione da parte del personale già in possesso di abilitazione di sicurezza	11
6.3.1 Gestione Visite mediche per l’acquisizione di ulteriore e nuova abilitazione da parte del personale già in possesso di abilitazione di sicurezza	12
6.4 Visite mediche periodiche di revisione per il mantenimento del requisito sanitario del personale in possesso di abilitazione di sicurezza.....	12
6.4.1 Gestione Visite mediche periodiche di revisione.....	12
6.5 Visite mediche straordinarie	13
6.5.1 Visite mediche straordinarie per gli agenti che svolgono l’attività di sicurezza Condotta dei Treni.....	13
6.5.2 Visite mediche straordinarie per gli agenti che svolgono le attività di sicurezza ad esclusione della Condotta dei Treni	14
7. COMPETENZE AGGIUNTIVE	15
8. CERTIFICATO DI IDONEITA’ MEDICA	16
8.1 Giudizio Medico	16
9. ACCERTAMENTI SANITARI VOLTI ALLA VERIFICA DI ASSENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE.....	17
9.1 Iter procedurale.....	17

9.2	Accertamenti Sanitari	18
9.2.1	Accertamento pre-affidamento della mansione.....	18
9.2.2	Accertamento periodico	18
9.2.3	Accertamento per ragionevole dubbio	18
9.2.4	Accertamento dopo un incidente	18
9.2.5	Accertamento al rientro dal lavoro, nella mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo (monitoraggio cautelativo).....	19
9.3	Procedura accertative di primo livello da parte del medico competente.....	19
9.3.1	Esito negativo accertamenti di I Livello	20
9.3.2	Esito positivo accertamenti di I Livello.....	20
9.4	Procedure diagnostiche-accertative di secondo livello a carico delle strutture sanitarie competenti - SerT	20
10.	RESPONSABILITÀ	22
11.	ALLEGATI	24

1. INTRODUZIONE

I titolari delle abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di sicurezza dell'esercizio ferroviario, nonché gli aspiranti al conseguimento delle stesse, devono essere sottoposti a visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e psicoattitudinale o il mantenimento della stessa in relazione ai requisiti fissati dalla normativa vigente per l'attività di sicurezza correlata al proprio ruolo.

Gli accertamenti di cui al precedente alinea sono effettuati presso l'Unità Sanitaria Territoriale della Direzione Sanità R.F.I. di Catania che emette il relativo giudizio riportato su apposito certificato medico.

In mancanza del certificato medico di idoneità sanitaria in corso di validità, i titolari di abilitazioni non possono essere utilizzati nei ruoli relativi alle attività di sicurezza.

I requisiti e le periodicità fissati dalla normativa vigente per le diverse attività di sicurezza e le certificazioni mediche rilasciate dall'Unità Sanitaria Territoriale della Direzione Sanità R.F.I. di Catania sono rappresentate nella tabella di seguito riportata.

Attività di sicurezza	Figura Professionale	Definizione del Requisito professionale	Periodicità delle visite di accertamento del requisito fisico	Periodicità delle visite di accertamento del requisito psicoattitudinale	Protocollo applicabile di accertamento del requisito fisico	Protocollo applicabile alla visita psicoattitudinale iniziale	Procedura gravi inconvenienti	Competenze linguistiche
Condotta dei treni	- Capo Unità Organizzativa Tecnica Trazione-Scorta Treni (se in possesso abilitazione condotta); - Coordinatore Trazione; - Assistente Coord. Trazione; - Macchinista;	Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n° 247	D.Lgs. 30-12-2010, n° 247 - Dal 18° anno e fino al 55° anno: ogni 3 anni; - Dal 55° anno: ogni anno; - Certificato idoneità fisica (SAN6/IF)	Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n° 247 Certificato idoneità psico-attitudinale (SAN6/IP)	Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n° 247	Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n° 247	Norme per la qualificazione del Personale/ DL 247-2010/ STI OPE	Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n° 247
Gestione della Circolazione	- Capo Unità Organizzativa Tecnica Stazioni (se in possesso abilitazione GC); - Coordinatore ferrov.pos. 1/2 - Operatore Movim.e Gestione - Operatore di stazione	Norme per la qualificazione del personale	Adozione delle periodicità STI OPE - Dal 18° anno e fino al 40° anno: ogni 5 anni; - Dal 41° anno e fino al 62° anno: ogni 3 anni; - Dal 62° anno: ogni anno;		Disposizione RFI n.55-2006/ D.M. 88-1999	Adozione dei criteri STI OPE Certificato idoneità psico-attitudinale (emissione di una specifica certificazione da parte dell'Unità Sanitaria RFI)	Norme per la qualificazione del Personale/ STI OPE	Norme per la qualificazione del Personale
Manutenzione Infrastruttura Civile/Tecnologica	- Capo Unità Organizzativa Tecnica Infr.(se impiegato in attività MI); - Capo Unità Tecnica Infr. - Capo Operatori Infr. - Operatore Qualif. Infr. - Operatore di Manutenzione	Norme per la qualificazione del personale			Disposizione RFI n.55-2006/ D.M. 88-1999		Norme per la qualificazione del Personale/ STI OPE	Norme per la qualificazione del personale
Manutenzione dei Veicoli	- Capo Unità Organizzativa Tecnica (se impiegato in attività MV); - Capo Unità Tecnica Officina - Capo Operatori Officina - Operatore Qualific. Officina	Norme per la qualificazione del personale			Disposizione RFI n.55-2006/ D.M. 88-1999		Norme per la qualificazione del Personale/ STI OPE	Norme per la qualificazione del personale
Preparazione dei Treni	- Capo squadra op.di manovra - Operatore di Manovra	STI OPE			Disposizione RFI n.55-2006/ D.M. 88-1999		Norme per la qualificazione del Personale/ STI OPE	STI OPE
Accompagnamento dei Treni	- Capo Unità Organizzativa Tecnica Trazione-Scorta Treni (se in possesso abilitazione AdT); - Coordinatore Scorta Treni - Ass. Coordin. Scorta Treni - Capo Treno	STI OPE			STI OPE		Norme per la qualificazione del Personale/ STI OPE	STI OPE

Tabella n° 1 - "Visite mediche e relative periodicità"

2. SCOPO

Scopo della presente procedura è descrivere il processo di gestione delle visite mediche del personale in possesso di abilitazione alle attività di sicurezza, posto in essere da FCE nel rispetto della normativa vigente applicabile in materia di sicurezza ferroviaria.

Il processo è riferito alla gestione:

- a) Visite mediche iniziali per la selezione del personale che deve acquisire un'abilitazione di sicurezza;
- b) Visite mediche per l'acquisizione di ulteriore e nuova abilitazione da parte del personale già in possesso di abilitazione di sicurezza;
- c) Visite mediche periodiche di revisione per il mantenimento del requisito sanitario del personale in possesso di abilitazione di sicurezza;
- d) Visite mediche straordinarie:
 - i. Visite mediche straordinarie per gli agenti che svolgono l'attività di sicurezza Condotta dei Treni
 - ii. Visite mediche straordinarie per gli agenti che svolgono le attività di sicurezza ad esclusione della Condotta dei Treni
- e) Gestione degli accertamenti volti alla verifica di assenza di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica al personale interno a FCE che deve conseguire o mantenere l'abilitazione necessaria allo svolgimento di una delle attività di sicurezza di seguito elencate, nonché ai soggetti che ne erogano la formazione per l'acquisizione e mantenimento dei requisiti professionali e a tutto il personale che svolge ruoli di indirizzo e coordinamento per i quali è previsto il possesso di specifica abilitazione (Esperti Aziendali, Istruttori/Esaminatori Riconosciuti, CUOT, CUO, ecc.).

- Condotta dei treni (C);
- Accompagnamento dei treni (ADT);
- Preparazione dei treni (PDT);
- Gestione della Circolazione (GC);
- Manutenzione dell'Infrastruttura (MI);
- Manutenzione dei veicoli (MV).

4. DEFINIZIONI ED ACRONIMI

4.1 DEFINIZIONI

Abilitazione all'attività di sicurezza: Atto rilasciato a persona in possesso di requisiti specifici che autorizza a svolgere attività di sicurezza proprie del profilo professionale rivestito;

Attività di sicurezza: Le attività di sicurezza, definite dal Decreto ANSF 3/2019:

- Condotta dei treni (C);
- Accompagnamento dei treni (ADT);
- Preparazione dei treni (PDT);
- Gestione della Circolazione (GC);
- Manutenzione dell'Infrastruttura (MI);

- Manutenzione dei veicoli (MV).

Certificato di idoneità medica: Documento che certifica l'idoneità fisica e psicoattitudinale per il conseguimento delle abilitazioni ad attività di sicurezza dell'esercizio ferroviario oppure il mantenimento dei requisiti nel tempo da parte del personale.

Contesto operativo: Ambito che contraddistingue l'esercizio di un ruolo rispetto alle caratteristiche dell'infrastruttura, dei veicoli e di ogni altro elemento (tecnologico, organizzativo, ecc.) individuato dai soggetti titolati a rilasciare le abilitazioni.

Esaminatore riconosciuto: Agente, certificato da ANSFISA, incaricato della valutazione delle competenze del personale che svolge attività di sicurezza dell'esercizio ferroviario, ai fini del processo di acquisizione e mantenimento competenze, definito nel SGS di FCE.

Infortunio sul lavoro (rif.: Disp. RFI n° 55/2006): evento ".....intervento per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni....."

Istruttore Riconosciuto: Agente, certificato da ANSFISA, incaricato da FCE di erogare la formazione del personale, che svolge attività di sicurezza dell'esercizio ferroviario

Medico Competente: figura professionale che in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08, avendone titolo e requisiti professionali, si occupa di svolgere attività di sorveglianza e visite mediche per assicurarsi che i lavoratori godano di buona salute;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali (art. 32 D.lgs. 81/08) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi nei vari ambienti di lavoro;

Referente della Formazione: Opera all'interno dell'UOT SGS e svolge il ruolo di attivazione e coordinamento delle attività previste nel PAF di competenza, assicurando la valutazione dei risultati conseguiti. È l'interfaccia tra la Direzione Generale e le Direzioni di Settore per gli interventi formativi, nonché delle Unità Organizzative Tecniche per la gestione e l'attuazione degli interventi formativi istituzionali e trasversali/comuni;

Ruolo: Incarico formale a svolgere operazioni specifiche di un'attività di sicurezza per la quale è richiesta l'abilitazione.

Sistema di Gestione della Sicurezza: (ferroviaria): L'organizzazione, i provvedimenti e le procedure messi in atto da un gestore dell'infrastruttura o da un'impresa ferroviaria o da un esercente per assicurare la gestione sicura delle proprie operazioni.

Unità Sanitaria Territoriale della Direzione Sanità di R.F.I: Centro Medico autorizzato da R.F.I. ad erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità fisica e psicoattitudinale per il conseguimento/mantenimento delle abilitazioni alle attività di sicurezza dell'esercizio ferroviario; tale Struttura ha competenza in materia di MEDICINA LEGALE (norme attinenti il trasporto ferroviario).

Validità dei Certificati: Validità dei certificati di idoneità fisica e psicoattitudinale corrispondente al periodo di tempo previsto per le visite mediche ai sensi della normativa vigente (Disp. RFI n° 55/2006; D.L. n° 247/2010, Regolamento UE/773/2019)

Visita iniziale: Costituisce la visita medica di accertamento iniziale dell'idoneità fisica e psicoattitudinale necessaria ad ottenere il rilascio di un certificato medico di idoneità per il conseguimento delle abilitazioni ad attività di sicurezza dell'esercizio ferroviario

Visita periodica: È la visita medica che viene eseguita a cui viene sottoposto il personale in possesso di abilitazioni ad attività di sicurezza, allo scopo di accertare la persistenza dell'idoneità fisica e psicoattitudinale, a periodi di tempo predeterminati ai sensi della normativa vigente (Disp. RFI n° 55/2006; D.L. n° 247/2010, Regol. UE/773/2019)

Visita straordinaria: È la visita medica che viene eseguita al di fuori delle scadenze previste per le visite periodiche ogni qualvolta il personale abilitato si trovi nelle condizioni previste dalla normativa vigente (Disp. RFI n° 55/2006; D.L. n° 247/2010, Regol. UE/773/2019), ad esempio dopo assenza per motivi di salute superiore a 20 giorni, ecc.

Titolare dell'abilitazione: L'impresa Ferroviaria in possesso del CdS, il Gestore dell'Infrastruttura in possesso dell'AdS, le strutture che svolgono attività di manutenzione dei rotabili e i costruttori per i sottosistemi prodotti del materiale rotabile o dell'infrastruttura.

4.2 ACRONIMI

ACRONIMO	SIGNIFICATO
AdS	Autorizzazione di Sicurezza
ANSF	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
ANSFISA	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
AdC	Agente di Condotta
ADT	Accompagnamento del Treno
C	Condotta
CdF	Centro di Formazione Riconosciuto ANSFISA
CdS	Certificato di Sicurezza
CUOT	Capo Unità Organizzativa Tecnica
DA	Direttore Amministrativo
DE	Direzione d'Esercizio
DG	Direttore Generale
DS	Dirigente di settore
EA	Esperto Aziendale

ER	Esaminatore Riconosciuto ANSFISA
ES	Esercente
FCE	Ferrovia Circumetnea
GI	Gestore dell'Infrastruttura
IF	Impresa Ferroviaria
IR	Istruttore Riconosciuto ANSFISA
MI	Manutenzione Infrastruttura
MV	Manutenzione Veicoli
PDT	Preparazione del treno
RNL	Registro Nazionale Licenze
RF	Referente della Formazione
RSGS	Responsabile del Sistema di Gestione per la Sicurezza
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
RU	Unità Organizzativa Risorse Umane Paghe e Contributi
SGC	Sistema di Gestione delle Competenze
SGS	Sistema di Gestione per la Sicurezza
SPAD	“Signal passed at Danger” (indebito superamento di un segnale a via impedita)
UOTS-Q	Unità Organizzativa Tecnica Sicurezza e Qualità

5. RIFERIMENTI GIURIDICI E NORMATIVI

5.1 NORMATIVA COMUNITARIA

1. **Regolamento UE/773/2019** *“relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE”*.

5.2 LEGISLAZIONE NAZIONALE

2. **D.L. n° 247/2010** *“Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell'Unione Europea” - Allegato III “Requisiti medici”;*
3. **D.L. n° 81/2008** *“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;*
4. **D.L. n° 196/2003** *“Codice di protezione in materia di protezione dei dati personali”;*
5. **D.P.R. n° 753/1980** *“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.*
6. **Conferenza Unificata**, provvedimento 30 ottobre 2007 *“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza”;*
7. **Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano**, Accordo Rep. Atti n.178/CSR del 18 settembre 2008, *“Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi”;*

5.3 NORMATIVA A.N.S.F./A.N.S.F.I.S.A./RFI

8. **Nota ANSF prot. 010133/2020** *“Modifiche alle norme relative alle visite mediche per l'assunzione e la revisione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria - Manutenzione dell'Infrastruttura (MI)- Opere Civili-Visite alle opere d'arte”;*
9. **Nota ANSF prot. 010338/2017** *“Modifica alle norme nazionali, indicazioni e chiarimenti per l'invio a visita medica e per la certificazione dei requisiti. – Applicazione della nota ANSF 196/2017 del 10/01/2017”;*
“Attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della STI OPE emanata in allegato alla Decisione 2012/757/CE e modificata dal Regolamento UE n° 773/2019. Adozione dei principi introdotti dalla STI anche alle norme nazionali”;
10. **Nota ANSF prot. 000196/2017** *“Attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della STI OPE emanata in allegato alla Decisione 2012/757/CE e modificata dal Regolamento UE n° 773/2019. Adozione dei principi introdotti dalla STI anche alle norme nazionali”;*
11. **Decreto ANSF n° 04/2012:**
 - a. All. A: *“Emanazione delle: "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria”;*
 - b. All. B: *“Regolamento per la circolazione ferroviaria”;*
 - c. All. C: *“Norme per la qualificazione del personale impiegato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria”;*
12. **Decreto ANSF n° 08/2011** *“Licenza per i macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell'Unione Europea”;*
13. **Decreto ANSF n° 14/2009** *“Norme per il riconoscimento degli Istruttori e degli Esaminatori del personale che svolge attività di sicurezza”;*
Disp. RFI n° 55/2006 e smi *“Norme relative alle visite mediche per l'assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario”.*

6. TIPOLOGIE DI VISITE MEDICHE

6.1 RELAZIONE PROPEDEUTICA ALLE VISITE MEDICHE

Entro dicembre la RU predispone una “Relazione annuale S.G.S. - controllo sanitario” contenente modalità e istruzioni delle visite mediche che verranno eseguite l'anno successivo.

6.2 VISITE MEDICHE INIZIALI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE CHE DEVE ACQUISIRE UN'ABILITAZIONE DI SICUREZZA

Le visite mediche iniziali sono finalizzate all'accertamento del requisito sanitario, previsto dalla normativa vigente per l'attività di sicurezza correlata all'abilitazione di sicurezza che l'agente, sottoposto a visita, deve conseguire nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PO 06 “*Gestione delle competenze relative alle attività di sicurezza*” (cfr. 4. “*Qualificazione del personale*”).

Tale visita medica ha validità di 180 giorni (6 mesi) a partire dal giorno in cui viene emesso il relativo certificato medico.

6.2.1 Gestione Visite mediche iniziali

Successivamente alla emanazione della delibera di assunzione dal parte del Gestore della FCE e agli adempimenti amministrativi di rito, la RU provvede a prenotare la visita iniziale tramite l'area clienti del portale “direzionesanita.rfi.it”, in quanto in atto il possesso dei requisiti fisici previsti dal vigente quadro normativo viene certificato dal Presidio Sanitario R.F.I. di Catania, in base ad apposita Convenzione stipulata dalla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea con la Direzione Sanità di R.F.I. S.p.A. – Unità Sanitaria Territoriale Palermo.

La RU, previa conferma a video dall'area riservata del Portale R.F.I. della data e ora da parte del Presidio Sanitario di R.F.I., effettua dal Portale R.F.I. sezione “Gestione Prenotazioni” il download dell'apposito file xls indicante le prenotazioni, file che invia in allegato tramite mail allo stesso Presidio Sanitario R.F.I. di Catania come conferma di presa visione, e successivamente, coadiuvata dall'archivio-protocollo aziendale, provvede a comunicare all'assumendo tramite Pec le indicazioni necessarie per essere sottoposto a visita tramite credenziale che lo stesso dovrà consegnare all'Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I.

La ricezione dell'esito della visita avviene mediante download dall'area riservata del portale R.F.I.

6.3 VISITE MEDICHE PER L'ACQUISIZIONE DI ULTERIORE E NUOVA ABILITAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE DI SICUREZZA

Nel caso in cui un agente già in possesso di una abilitazione di sicurezza debba conseguire un'ulteriore e diversa abilitazione di sicurezza, deve essere sottoposto all'accertamento del requisito sanitario di cui al precedente capitolo 6.1 “*Visite mediche iniziali per la selezione del personale*” per l'accertamento del requisito sanitario, previsto dalla normativa vigente per l'attività di sicurezza correlata all'ulteriore e diversa abilitazione di sicurezza che l'agente, sottoposto a visita, deve conseguire nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PO 06 “*Gestione delle competenze relative alle attività di sicurezza*” (cfr. 4. “*Qualificazione del personale*”).

6.3.1 Gestione Visite mediche per l'acquisizione di ulteriore e nuova abilitazione da parte del personale già in possesso di abilitazione di sicurezza

A seguito di richiesta tramite protocollo aziendale da parte del Capo Unità Organizzativa di settore con relativo visto del Dirigente di settore, la RU provvede a prenotare la visita per la nuova abilitazione tramite l'area clienti del portale "direzionesanita.rfi.it", in quanto in atto il possesso dei requisiti fisici previsti dal vigente quadro normativo viene certificato dal Presidio Sanitario R.F.I. di Catania, in base ad apposita Convenzione stipulata dalla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea con la Direzione Sanità di R.F.I. S.p.A. – Unità Sanitaria Territoriale Palermo.

La RU, previa conferma a video dall'area riservata del Portale R.F.I. della data e ora da parte del Presidio Sanitario di R.F.I., effettua dal Portale R.F.I. sezione "Gestione Prenotazioni" il download dell'apposito file xls indicante le prenotazioni, file che invia in allegato tramite mail allo stesso Presidio Sanitario R.F.I. di Catania come conferma di presa visione, e successivamente notifica al Capo Unità Organizzativa richiedente, tramite mail, la data prevista di visita.

La RU, altresì, provvede a comunicare all'agente, a mezzo protocollo interno, le indicazioni necessarie per essere sottoposto a visita tramite credenziale che lo stesso dovrà consegnare all'Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I.. Al completamento della visita R.F.I. provvede al rilascio della "attestazione di presenza", indicante l'ora di accettazione e di fine visita, attestazione resa disponibile nell'area riservata del Portale R.F.I. con possibilità di download.

La ricezione dell'esito della visita avviene mediante download dall'area riservata del portale R.F.I..

In caso di impossibilità per qualsivoglia motivo da parte dell'agente di sostenere la visita medica di cui sopra nella data prevista, lo stesso deve darne immediata comunicazione al Responsabile dell'Unità Organizzativa di appartenenza che avviserà tempestivamente, tramite mail, la RU (con indirizzo per conoscenza al Dirigente di settore e al Dirigente Amministrativo) in modo che lo stesso possa essere inserito nuovamente nella programmazione della visita alla prima data utile. In ogni caso, come riscontro di eventuale assenza a visita, R.F.I. rende disponibile sul Portale una "lettera di comunicazione assenza", con possibilità di download.

6.4 VISITE MEDICHE PERIODICHE DI REVISIONE PER IL MANTENIMENTO DEL REQUISITO SANITARIO DEL PERSONALE IN POSSESSO DI ABILITAZIONE DI SICUREZZA

Le visite mediche periodiche di revisione sono finalizzate all'accertamento del mantenimento del requisito sanitario previsto dalla normativa vigente per l'attività di sicurezza correlata all'abilitazione di sicurezza che l'agente, sottoposto a visita, già possiede in quanto conseguita nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PO 06 "*Gestione delle competenze relative alle attività di sicurezza*" (cfr. 6.2.1 "*Mantenimento dei requisiti sanitari*").

Tutti gli agenti che, indipendentemente dal profilo professionale rivestito, svolgono o potrebbero svolgere ruoli connessi ad attività di sicurezza devono essere sistematicamente sottoposti a visita di revisione con le scadenze previste nella Tabella da n° 1.

6.4.1 Gestione Visite mediche periodiche di revisione

Gli agenti vengono sottoposti alla visita medica di revisione entro il mese solare nel quale ricade la data del compimento degli anni e comunque entro la data di scadenza delle precedenti analoghe visite mediche.

Con periodicità mensile, entro la prima decade, la RU provvede a prenotare le visite tramite l'area clienti del portale "direzionesanita.rfi.it", in quanto in atto il possesso dei requisiti fisici previsti dal vigente quadro normativo viene certificato dal Presidio Sanitario R.F.I. di Catania, in base ad apposita Convenzione stipulata

dalla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea con la Direzione Sanità di R.F.I. S.p.A. – Unità Sanitaria Territoriale Palermo.

La RU, previa conferma a video dall'area riservata del Portale R.F.I. della data e ora da parte del Presidio Sanitario di R.F.I., effettua dal Portale R.F.I. sezione “Gestione Prenotazioni” il download dell'apposito file xls indicante le prenotazioni, file che invia in allegato tramite mail allo stesso Presidio Sanitario R.F.I. di Catania come conferma di presa visione, e successivamente invia a tutte le Unità Organizzative interessate, tramite e-mail, l'elenco contenente i nominativi di tutti gli agenti che dovranno essere sottoposti a visita medica di revisione. Tale elenco deve contenere i dati che individuino inequivocabilmente i dipendenti in questione e la data prevista di visita.

La RU, altresì, provvede a comunicare agli agenti, a mezzo protocollo interno, le indicazioni necessarie per essere sottoposti a visita tramite credenziali che gli stessi dovranno consegnare all'Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I. Al completamento della visita R.F.I. provvede al rilascio delle rispettive “attestazioni di presenza”, indicante l'ora di accettazione e di fine visita, attestazione resa disponibile nell'area riservata del Portale R.F.I. con possibilità di download.

La ricezione dell'esito delle visite avviene mediante download dall'area riservata del portale R.F.I.

In caso di impossibilità per qualsivoglia motivo da parte di un dipendente di sostenere la visita medica di revisione nella data prevista, lo stesso deve darne immediata comunicazione al Responsabile dell'Unità Organizzativa di appartenenza che avviserà tempestivamente, tramite mail, la RU (con indirizzo per conoscenza al Dirigente di settore e al Dirigente Amministrativo) in modo che lo stesso possa essere inserito nuovamente nella programmazione delle visite alla prima data utile. In tal caso l'agente non può essere adibito alle mansioni di sicurezza previste dalla figura professionale di appartenenza fino alla riprogrammazione e all'effettuazione della visita con esito positivo (vedi successivo punto 8.1). In ogni caso, come riscontro di eventuale assenza a visita, R.F.I. rende disponibile sul Portale una “lettera di comunicazione assenza”, con possibilità di download.

La Gestione dello scadenziario delle visite mediche periodiche viene effettuata tramite apposito file excel denominato MOD.19.01.00_VMFCE.xls “Scadenziario visite mediche FCE” in possesso ed uso esclusivo dell'Ufficio R.U..

6.5 VISITE MEDICHE STRAORDINARIE

6.5.1 Visite mediche straordinarie per gli agenti che svolgono l'attività di sicurezza Condotta dei Treni

In conformità a quanto disposto dal DL 247/2010 (All. III-par.3) il Dirigente di Settore dopo aver contattato il Medico Competente dispone che l'agente che svolge l'attività di sicurezza Condotta dei Treni debba essere sottoposto:

- a visita medica appropriata qualora vi sia motivo di dubitare che il titolare della Licenza o del Certificato continui a soddisfare i requisiti di salute;
- a visita medica fisica dopo ogni coinvolgimento in incidenti e/o inconvenienti di esercizio comportanti la sospensione dal servizio per motivi di sicurezza (vengono esclusi da questo processo gli agenti coinvolti in incidenti/inconvenienti di esercizio con palese mancanza di responsabilità del personale coinvolto);
- a visita medica appropriata supplementare (a discrezione del medico) dopo un'assenza dal lavoro dovuta a malattia protrattasi per almeno 30 giorni;
- a visita medica fisica a seguito di sospensione dal servizio per motivi di sicurezza;

- a visita medica appropriata ogni qualvolta sorgano dubbi sulle loro condizioni fisiche, psichiche ed attitudinali;
- a visita medica appropriata qualora sussistano indicazioni di esiti o postumi di stati patologici e/o traumi che costituiscano pregiudizio all'espletamento dell'attività di sicurezza
- a visita medica per l'effettuazione di ulteriori esami clinici, qualora a parere dell'Unità Sanitaria Territoriale R.F.I., sussistano giustificati motivi e/o ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneità psicofisica necessaria, ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla mansione;
- a visita medica appropriata qualora il personale di ANSFISA esprime ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneità psicofisica del personale abilitato/da abilitare ad attività di sicurezza a seguito di controlli sullo stato di efficienza psicofisica sul personale FCE a bordo dei mezzi di trazione e/o durante lo svolgimento del servizio, nonché in fase di certificazione del requisito professionale necessario al rilascio dell'abilitazione;
- a visita medica appropriata quando sussiste il ragionevole sospetto che possano essere venuti meno i requisiti psicofisici di idoneità, con particolare riguardo ai fenomeni di abuso di alcool o di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

6.5.2 Visite mediche straordinarie per gli agenti che svolgono le attività di sicurezza ad esclusione della Condotta dei Treni

In conformità a quanto disposto dalla Disposizione RFI 55/2006 e ss.mm.ii. il Dirigente di Settore dopo aver contattato il Medico Competente dispone che l'agente che svolge l'attività di sicurezza di Gestione della Circolazione, Manutenzione dell'Infrastruttura, Manutenzione dei Veicoli, Accompagnamento dei Treni e Preparazione dei Treni, debba essere sottoposto:

- a visita medica per l'accertamento della persistenza dei requisiti fisici di idoneità all'attività di sicurezza svolta, dopo:
 - un'assenza per malattia, superiore a 20 giorni continuativi;
 - un'assenza per infortunio indipendentemente dalla durata (comunque superiore a tre giorni);
 - un'assenza per motivi diversi dai precedenti, per periodi superiori alle 180 giornate continuative;
- a visita medica appropriata ogni qualvolta sorgano dubbi sulle loro condizioni fisiche, psichiche ed attitudinali;
- a visita medica appropriata qualora sussistano indicazioni di esiti o postumi di stati patologici e/o traumi che costituiscano pregiudizio all'espletamento dell'attività di sicurezza;
- a visita medica appropriata per l'effettuazione di ulteriori esami clinici, qualora a parere dell'Unità Sanitaria Territoriale R.F.I., sussistano giustificati motivi e/o ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneità psicofisica necessaria, ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla mansione;
- a visita medica fisica dopo ogni coinvolgimento in incidenti e/o inconvenienti di esercizio comportanti la sospensione dal servizio per motivi di sicurezza (vengono esclusi da questo processo gli agenti coinvolti in incidenti/inconvenienti di esercizio con palese mancanza di responsabilità del personale coinvolto);
- a visita medica appropriata quando sussiste il ragionevole sospetto che possano essere venuti meno i requisiti psicofisici di idoneità, con particolare riguardo ai fenomeni di abuso di alcool o di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

6.5.2.1 Gestione Visite mediche straordinarie

Entro dicembre la RU predispone una “Relazione annuale S.G.S. - controllo sanitario” contenente modalità e istruzioni delle visite mediche straordinarie che verranno eseguite l’anno successivo.

A seguito di richiesta tramite protocollo aziendale da parte del Capo Unità Organizzativa di settore con relativo visto del Dirigente di settore, la RU provvede a prenotare la visita medica straordinaria tramite l’area clienti del portale “direzionesanita.rfi.it”, in quanto in atto il possesso dei requisiti fisici previsti dal vigente quadro normativo viene certificato dal Presidio Sanitario R.F.I. di Catania, in base ad apposita Convenzione stipulata dalla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea con la Direzione Sanità di R.F.I. S.p.A. – Unità Sanitaria Territoriale Palermo.

La RU, previa conferma a video dall’area riservata del Portale R.F.I. della data e ora da parte del Presidio Sanitario di R.F.I., effettua dal Portale R.F.I. sezione “Gestione Prenotazioni” il download dell’apposito file xls indicante le prenotazioni, file che invia in allegato tramite mail allo stesso Presidio Sanitario R.F.I. di Catania come conferma di presa visione, e successivamente notifica al Capo Unità Organizzativa richiedente, tramite mail, la data prevista di visita.

La RU, altresì, provvede a comunicare all’agente, a mezzo protocollo interno, le indicazioni necessarie per essere sottoposto a visita tramite credenziale che lo stesso dovrà consegnare all’Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I.. Al completamento della visita R.F.I. provvede al rilascio della “attestazione di presenza”, indicante l’ora di accettazione e di fine visita, attestazione resa disponibile nell’area riservata del Portale R.F.I. con possibilità di download.

La ricezione dell’esito della visita avviene mediante download dall’area riservata del portale R.F.I.

In caso di impossibilità per qualsivoglia motivo da parte di un dipendente di sostenere la visita medica di revisione nella data prevista, lo stesso deve darne immediata comunicazione al Responsabile dell’Unità Organizzativa di appartenenza che avviserà tempestivamente, tramite mail, la RU (con indirizzo per conoscenza al Dirigente di settore e al Dirigente Amministrativo) in modo che lo stesso possa essere inserito nuovamente nella programmazione delle visite alla prima data utile. In tal caso l’agente non può essere adibito alle mansioni di sicurezza previste dalla figura professionale di appartenenza fino alla riprogrammazione e all’effettuazione della visita con esito positivo (vedi successivo punto 8.1). In ogni caso, come riscontro di eventuale assenza a visita, R.F.I. rende disponibile sul Portale una “lettera di comunicazione assenza”, con possibilità di download.

7. COMPETENZE AGGIUNTIVE

In ottemperanza a quanto previsto dalla nota ANSF prot. n° 000196/2017 e smi. e dalla nota ANSF prot. n° 010338/2017 la Struttura sanitaria RFI, su richiesta di FCE nell’ambito della visita medica per la certificazione del requisito sanitario deve provvedere su richiesta di FCE a certificare anche la competenza aggiuntiva di seguito riportata prevista per l’attività di sicurezza PdT.

ATTIVITÀ DI SICUREZZA	COMPETENZE AGGIUNTIVE	VISITA MEDICA	CERTIFICATO D’IDONEITÀ FISICA
Preparazione dei Treni	<i>“Predisporre gli istradamenti, la manovra dei deviatori e degli altri enti/meccanismi, utilizzando gli organi di comando individuali presenti sull’ente stesso in base alla tecnologia applicata”.</i>	<i>“Visita medica di attribuzione attività ai sensi del Decreto ANSF 04/2012” - con idoneità all’attività di sicurezza PdT, e valutazione d’idoneità dei requisiti</i>	SAN6/IF - con l’indicazione che l’agente è stato giudicato “IDONEO PER PDT - PREPARAZIONE DEI TRENT”.

		previsti al punto 4.1 (tabelle dell'allegato 2) della Disposizione RFI n° 55/2006.	
--	--	---	--

8. CERTIFICATO DI IDONEITA' MEDICA

L'Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I. ha la responsabilità di rilasciare il/i certificato/i di idoneità medica (SAN/6/IF fisica, SAN/6/IP psicoattitudinale per la condotta; SAN/6/IF fisica per le altre attività di Sicurezza) al termine della visita medica effettuata dagli agenti di FCE: tale certificato deve essere conforme alla normativa vigente e deve essere firmato in modo leggibile dal medico responsabile dell'Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I.

Di tale certificato non ne verrà rilasciata copia cartacea agli agenti sottoposti a visita in quanto l'Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I. ne mette a disposizione l'esito alla RU tramite l'area riservata del portale R.F.I.

Per l'attività di sicurezza Condotta dei Treni, è di competenza ANSFISA la gestione del database R.N.L. (Registro Nazionale delle Licenze di Condotta) al quale il Referente della Formazione di FCE ha l'obbligo di comunicare, tramite PIML (Piattaforma Integrata Macchinisti Licenze), l'inserimento l'esito delle visite d'idoneità sanitaria. È responsabilità dell'Ufficio RU trasmettere tempestivamente all'USGS attraverso protocollo aziendale, tutti i certificati medici degli agenti di condotta, al fine di consentire l'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente alinea.

8.1 GIUDIZIO MEDICO

Il giudizio medico derivante dalla visita medica effettuata presso l'Unità Sanitaria Territoriale R.F.I. e riportato sul certificato/i di idoneità psicofisica può essere:

- di **Idoneità** all'attività di sicurezza per cui viene richiesta la visita medica;
- di **Idoneità con Riserva** oppure con prescrizioni;
- di **Non idoneità** temporanea o permanente.

Nel caso di idoneità la RU informerà, tramite mail contenente il referto, il Capo della Unità Organizzativa di appartenenza che a sua volta disporrà per il tramite degli uffici preposti alla ammissione in servizio dell'agente.

Nel caso di idoneità con riserva o con prescrizioni la RU informerà, tramite mail contenente il referto, il Capo della Unità Organizzativa di appartenenza che a sua volta disporrà per il tramite degli uffici preposti alla ammissione in servizio dell'agente con il rispetto delle limitazioni o prescrizioni previste.

Nel caso di non idoneità (temporanea o permanente) o in caso di mancata pubblicazione dell'esito sul portale RFI entro la data di visita, la RU informerà immediatamente, tramite mail, il Dirigente di settore e il Capo della Unità Organizzativa di appartenenza che provvederanno, a mezzo disposizione di servizio:

- al distacco dell'agente dal servizio dalle mansioni di sicurezza;
- allo spostamento dell'agente ad altre mansioni non di sicurezza compatibilmente con lo status fisico;
- al ritiro o sospensione dell'abilitazione dell'agente.

Nei casi di cui sopra il Capo della Unità Organizzativa di appartenenza deve informare il Referente della Formazione per i seguiti di competenza.

In questi casi di non idoneità temporanea il referto indica la data nella quale la Unità Sanitaria Territoriale R.F.I. intende sottoporre nuovamente l'agente a visita. Comunque l'agente interessato può chiedere di essere

sottoposto prima dello scadere dei termini previsti per il successivo accertamento alla visita medica presso la stessa Unità Sanitaria Territoriale R.F.I. che ha emesso il giudizio, qualora il medico curante o altro medico di fiducia certifichi che l'infermità o la lesione causa dell'inabilità abbia avuto un esito tale da far ritenere che l'interessato sia già in grado di esercitare le attività consentite dall'abilitazione.

La responsabilità delle azioni da intraprendere sul personale a seguito di visita medica di idoneità è del Direttore di Esercizio o del Dirigente Tecnico (DT) a seconda dell'ambito di competenza, sentiti i Capi delle Unità Organizzative, il Referente della Formazione, il Responsabile di Gestione della Sicurezza, gli Esperti Aziendali/Istruttori/Esaminatori di assegnazione del personale interessato.

Il Dirigente Amministrativo, tramite la RU, predispone i relativi provvedimenti.

9. ACCERTAMENTI SANITARI VOLTI ALLA VERIFICA DI ASSENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

Ai fini della presente procedura, gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope nei lavoratori sono finalizzati primariamente a prevenire gli incidenti ferroviari collegati allo svolgimento delle mansioni lavorative a rischio di seguito riportate:

- Condotta dei treni;
- Accompagnamento dei treni;
- Preparazione dei treni, Gestione della Circolazione;
- Manutenzione dell'Infrastruttura;
- Manutenzione dei veicoli.

I principi generali cui FCE si è ispirata per la strutturazione della presente procedura operativa prevedono, nell'interesse del singolo lavoratore e degli utenti, la non idoneità dei lavoratori che svolgono le attività di sicurezza nel caso in cui facciano utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente dalla presenza di tossicodipendenza. A tal proposito si specifica che esistono sostanze in grado di alterare fortemente la capacità e le prestazioni psicofisiche del soggetto senza necessariamente indurre uno stato di dipendenza.

Gli accertamenti di seguito descritti sono finalizzati ad escludere o identificare la condizione di tossicodipendenza e l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare il regolare e sicuro svolgimento dell'esercizio ferroviario.

Per quanto sopra detto, gli accertamenti di seguito descritti non possono fare distinzione tra uso occasionale, uso regolare, al fine di attivare la sospensione cautelativa.

Gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope sono parte integrante del processo di emissione del certificato di idoneità (cfr. 8. "*Certificato Di Idoneità Medica*").

9.1 ITER PROCEDURALE

L'intero iter procedurale si compone di due macrofasi in relazione alla necessità di istituire un primo livello di accertamenti da parte del medico competente ed un secondo livello di approfondimento diagnostico-accertativo a carico delle strutture sanitarie competenti di cui all'articolo 2 e 6 dell'intesa C.U. 30 ottobre 2007.

9.2 ACCERTAMENTI SANITARI

9.2.1 Accertamento pre-affidamento della mansione

Tutto il personale che svolge le attività rilevanti per la sicurezza dell'esercizio ferroviario (cfr. Cap. 9. *“Accertamenti sanitari volti alla verifica di assenza di sostanze stupefacenti e psicotrope”*), prima di essere utilizzato nel ruolo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo dell'idoneità alla mansione, che può avvenire solo in presenza di risultato negativo che confermi l'assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (cfr. Cap. 6.2.1 *“Gestione Visite mediche iniziali”*).

9.2.2 Accertamento periodico

Tutto il personale che svolge le attività rilevanti per la sicurezza dell'esercizio ferroviario (cfr. Cap. 9. *“Accertamenti sanitari volti alla verifica di assenza di sostanze stupefacenti e psicotrope”*), deve essere sottoposto, di norma con cadenza annuale, agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da parte del medico competente.

Tali accertamenti mirano a vigilare che durante il servizio il lavoratore non sia sotto l'influenza di una qualsivoglia sostanza in grado di compromettere la concentrazione, la vigilanza o il comportamento e pertanto dovranno essere eseguiti sul posto di lavoro (sia a bordo treno che a terra, prima e/o durante la prestazione dell'attività lavorativa).

Tali accertamenti dovranno essere eseguiti garantendo le caratteristiche di non prevedibilità, da parte dei lavoratori, della data di effettuazione dell'accertamento. Pertanto il RSPP, sulla base del cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti ricevuta dal medico competente di cui al successivo capitolo 9.3 *“Procedura accertative di primo livello da parte del medico competente”* dovrà selezionare i lavoratori da sottoporre, di volta in volta, agli accertamenti previsti, mediante l'utilizzo di un processo casuale di individuazione che escluda la possibilità di scelta volontaria. Quanto sopra deve avvenire compatibilmente con le esigenze di produzione del servizio dettate dalla programmazione aziendale.

9.2.3 Accertamento per ragionevole dubbio

Tutto il personale che svolge le attività rilevanti per la sicurezza dell'esercizio ferroviario (cfr. Cap. 9. *“Accertamenti sanitari volti alla verifica di assenza di sostanze stupefacenti e psicotrope”*), deve essere sottoposto agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da parte del medico competente, anche quando sussistano indizi o prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite. Le segnalazioni di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, devono essere fatte dal Direttore Generale o dai Dirigenti di Settore al medico competente che provvederà a verificare la fondatezza del ragionevole dubbio e, se del caso, attivare gli accertamenti clinici di sua competenza.

9.2.4 Accertamento dopo un incidente

Tutto il personale che svolge l'attività di sicurezza *“Condotta dei Treni”*, in caso di ragionevole dubbio, deve essere sottoposto agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da parte del medico competente.

La comunicazione del personale di *“Condotta dei Treni”* che deve essere sottoposto, in via cautelativa agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, devono essere fatte dai Dirigenti di Settore al medico competente che provvederà ad attivare gli accertamenti clinici di sua competenza.

9.2.5 Accertamento al rientro dal lavoro, nella mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo (monitoraggio cautelativo)

Tutto il personale che svolge le attività rilevanti per la sicurezza dell'esercizio ferroviario (cfr. Cap. 9. "Accertamenti sanitari volti alla verifica di assenza di sostanze stupefacenti e psicotrope"), prima di riprendere a svolgere la sua mansione a rischio a seguito di un periodo di sospensione dal servizio dovuto a precedente esito positivo, dovrà essere controllato ad intervalli regolari, al fine di verificare nel tempo il permanere dello stato di non assuntore (osservazione cautelativa). Tali accertamenti dovranno essere eseguiti a cura del medico competente con periodicità almeno mensili, con date non prevedibili dal lavoratore. In questi casi le date degli accertamenti devono essere stabilite di volta in volta dal medico competente. La durata minima prevista del monitoraggio cautelativo sarà di almeno 6 mesi.

9.3 PROCEDURA ACCERTATIVE DI PRIMO LIVELLO DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE

Il RSPP supportato dal UOTS-Q comunica al medico competente, a mezzo mail, la lista contenente i nominativi dei lavoratori che svolgono le attività rilevanti per la sicurezza dell'esercizio ferroviario (cfr. Cap. 9. "Accertamenti sanitari volti alla verifica di assenza di sostanze stupefacenti e psicotrope"). Tale comunicazione viene effettuata con cadenza annuale anche in assenza di eventuali aggiornamenti ed ogni qualvolta si è in presenza di nuova assunzione o cambi cessazione di attività a rischio.

Il medico competente, entro 30 giorni dal ricevimento della lista dei nominativi di cui al precedente alinea, stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione, tenuto conto della numerosità dei lavoratori da sottoporre ad accertamento.

Entro i medesimi 30 giorni il medico competente trasmette formalmente al RSPP il cronogramma degli accessi per gli accertamenti. Il RSPP sulla base dei predetti accessi cominciati dal medico competente e sulla scorta del processo casuale di individuazione che escluda la possibilità di scelta volontaria di cui al precedente cap. 9.2.2 "Accertamento periodico" è tenuta a comunicare al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti, con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l'accertamento.

In caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti, il medico competente ne darà formale comunicazione telematica - "non è stato materialmente possibile eseguire gli accertamenti sanitari" - al RSPP che a sua volta inoltrerà tale comunicazione alla RU e all'Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I. di Catania, che emetterà il relativo certificato di **Non idoneità** temporanea.

Ove il lavoratore non si presenti agli accertamenti senza aver prodotto documentata e valida giustificazione lo stesso sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni.

Ove il lavoratore non si presenti all'accertamento per giustificati e validi motivi debitamente documentati lo stesso dovrà essere riconvocato entro dieci giorni dalla data di cessazione dei motivi che hanno impedito la sua presentazione agli accertamenti. I successivi accertamenti di primo livello, dovranno tenere conto di questa precedente non presentazione, sottoponendo il lavoratore almeno a tre controlli tossicologici a sorpresa nei trenta giorni successivi o ad osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal medico competente. In caso di rifiuto invece, il lavoratore sarà comunque sospeso dalla mansione per "impossibilità materiale a svolgere gli accertamenti".

Gli accertamenti devono essere svolti secondo quanto previsto dalla "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi applicative del provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007 (G.U. n. 266 del 15 novembre 2007)".

9.3.1 Esito negativo accertamenti di I Livello

In caso di negatività degli accertamenti di primo livello, il medico competente concluderà l'accertamento con la trasmissione al RSPP della lista dei nominativi dei lavoratori risultati negativi.

9.3.2 Esito positivo accertamenti di I Livello

- Stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione, tenuto conto della numerosità dei lavoratori da sottoporre ad accertamento
- Trasmette formalmente al RSPP il cronogramma degli accessi per gli accertamenti.
- In caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti, ne darà formale comunicazione telematica *“non è stato materialmente possibile eseguire gli accertamenti sanitari”* - al RSPP che a sua volta inoltrerà tale comunicazione alla RU e all'Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I. di Catania.
- In caso di negatività degli accertamenti di primo livello, concluderà l'accertamento con la trasmissione al RSPP della lista dei nominativi dei lavoratori risultati negativi.
- In caso di positività degli accertamenti di primo livello, il lavoratore viene giudicato dal medico competente *“temporaneamente inidoneo alla mansione”*, inoltre comunica telematicamente il giudizio di temporanea inidoneità alla mansione del lavoratore al RSPP, alla RU, all'Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I. di Catania ed al lavoratore stesso,
 - a. La RU comunica al DS di settore interessato il giudizio di temporanea inidoneità alla mansione del lavoratore,
 - b. Il DS di settore interessato nel rispetto della dignità e della privacy della persona, provvede a sospendere temporaneamente, in via cautelativa, il lavoratore dallo svolgimento della mansione a rischio,
 - c. Il medico competente comunica al lavoratore la possibilità di una revisione del risultato in base al quale è stato espresso il giudizio di non idoneità, che dovrà essere richiesta entro i 10 giorni dalla comunicazione dell'esito di cui sopra,
 - d. Il lavoratore viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l'effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello. L'invio è previsto in tutti i casi in cui il medico competente lo ritenga motivatamente necessario (di cui all'art. 5, comma 3 dell'intesa C.U. 30 ottobre 2007). In questo caso, il medico competente è tenuto a programmare l'invio del lavoratore al Servizio per le Tossicodipendenze (SerT) e comunicare alla RU il calendario degli appuntamenti fissati dal SerT;
 - e. Il RSPP è tenuto a consegnare al lavoratore (per il tramite dell'Ufficio Protocollo) le credenziali per la presentazione al SerT.

9.4 PROCEDURE DIAGNOSTICHE-ACCERTATIVE DI SECONDO LIVELLO A CARICO DELLE STRUTTURE SANITARIE COMPETENTI - SerT

Il lavoratore risultato positivo agli accertamenti di primo livello effettuati dal medico competente, viene inviato dallo stesso al SerT per la visita medica, da effettuare in conformità alle procedure diagnostico-medico legali e chimico tossicologiche riportate nella *“Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi applicative del provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007 (G.U. n. 266 del 15 novembre 2007)”*.

9.4.1.1 Mancata sottomissione del lavoratore agli accertamenti di II livello

Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga agli accertamenti del SerT alla data fissata (non si presenta o rifiuta di essere sottoposto agli accertamenti), il SerT ne darà comunicazione scritta al medico competente, che a sua volta ne darà comunicazione al RSPP, alla RU e all'Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I. di Catania.

In questo caso, l'Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I. di Catania certificherà e trasmetterà alla RU ed al lavoratore stesso, l'inidoneità temporanea alla mansione a rischio. È compito del RSPP, comunicare la mancata sottomissione del lavoratore agli accertamenti, al DS di settore interessato che di seguito provvederà a sospendere il lavoratore dall'espletamento delle proprie mansioni di sicurezza fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza.

9.4.1.1 Esito negativo agli accertamenti di II livello

Il lavoratore per il quale sia stata codificata l'assenza di tossicodipendenza allo stato attuale da parte della struttura sanitaria competente (SerT), ma risultato positivo agli accertamenti di primo livello, prima di essere riammesso a svolgere le proprie mansioni a rischio precedentemente sospese, potrà essere sottoposto ad un periodo di monitoraggio cautelativo da parte del medico competente per almeno 6 mesi riportando risultati completamente e costantemente negativi. In questo caso il medico competente informerà il RSPP, la RU e l'Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I. di Catania della propria decisione riguardo il periodo di monitoraggio. Alla fine di tale periodo è cura del medico competente informare il RSPP, la RU e l'Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I. di Catania dei risultati degli accertamenti eseguiti, ai fini del certificato di idoneità o meno alla mansione di sicurezza svolta, e conseguente riammissione o meno in servizio. Se durante il periodo di monitoraggio i *tests* cui viene sottoposto il lavoratore non risultino completamente e costantemente negativi, il medico competente informerà il RSPP, la RU e l'Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I. di Catania che di seguito emetterà il giudizio di inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione.

Il DS informato dalla RU del sopradetto giudizio medico provvederà al prolungamento del periodo di sospensione dal servizio del lavoratore.

In questi casi il lavoratore deve essere sottoposto ad ulteriore periodo di monitoraggio cautelativo da parte del medico competente per almeno 6 mesi, in attesa di risultati completamente e costantemente negativi.

Il prolungamento del periodo di sospensione dallo svolgimento della relativa attività di sicurezza non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore potrà essere adibito a mansioni diverse, trovando applicazione la disciplina normativa o contrattuale collettiva relativa al settore lavorativo di appartenenza.

9.4.1.1 Esito positivo accertamenti di II livello

Qualora gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello risultino positivi, il SerT ne darà comunicazione scritta al medico competente, corredata degli esiti degli esami di laboratorio effettuati e i riscontri clinici anamnestici rilevati. Il medico competente, a sua volta, inoltrerà la comunicazione, di cui al precedente alinea, in via telematica al RSPP, alla RU e all'Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I. di Catania che, in questo caso, certificherà e trasmetterà alla RU ed al lavoratore stesso, l'inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione.

La RU comunicherà l'inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione al DS di riferimento, che di seguito provvederà a sospendere il lavoratore dall'espletamento delle proprie mansioni di sicurezza.

In questi casi il SerT, attiverà precocemente un percorso di riabilitazione e/o un'idonea terapia, durante il quale dovrà essere garantita la possibilità al lavoratore di accedere a tale trattamento con la conservazione del posto di lavoro di cui all'art. 124 del D.P.R. n. 309, 3 ottobre 1990 e successive modificazioni.

Al completamento del percorso di riabilitazione e/o un'idonea terapia, dichiarato e certificato dal SerT come "remissione completa" secondo i criteri dell'OMS, il medico competente sottoporrà il lavoratore al periodo di monitoraggio cautelativo, di cui al precedente cap. 9.3.8.2 "*Esito negativo agli accertamenti di II livello*" con i seguiti procedurali ivi descritti.

10. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità per l'applicazione di questa procedura sono indicate nella tabella sotto riportata

Direttore di Esercizio	- Trasmissione, tramite e-mail, alla RU della necessità di inviare a visita medica di idoneità per l'assunzione il personale che deve essere abilitato ad una attività di sicurezza - Provvedimenti da porre in essere in base al giudizio medico finale espresso dall'Unità Sanitaria Territoriale di RFI (sospensione dal servizio);
Dirigenti Amministrativo	- Responsabile della gestione processo inerente tutte le visite mediche dei lavoratori che dovranno svolgere o svolgono le attività rilevanti per sicurezza ferroviaria
Dirigente Tecnico	- Trasmissione, tramite e-mail, alla RU della necessità di inviare a visita medica di idoneità per l'assunzione il personale che deve essere abilitato ad una attività di sicurezza; - Provvedimenti da porre in essere in base al giudizio medico finale espresso dall'Unità Sanitaria Territoriale di RFI (sospensione dal servizio);
RSGS	- Ricezione dalla RU del modello SAN/6/IF (+SAN6/IP_IF) - Trasmissione cartacea del modello SAN/6/IF (+SAN6/IP_IF) al RF. - Ricezione dalla RU della necessità di inviare a visita medica il personale a seguito assenza per motivi di salute, per infortunio sul lavoro, per assenze prolungate per motivi diversi, ecc.; - Comunicazione al RF della necessità di inviare a visita medica il personale a seguito assenza per motivi di salute, per infortunio sul lavoro, per assenze prolungate per motivi diversi, ecc.; - Trasmissione degli esiti degli accertamenti "a sorpresa" volti alla verifica di assenza di sostanze stupefacenti e psicotrope D.lgs. 247/2010 s.m.i e nota ANSF 1461/2020) al RF.
CUOT	- Ricezione dalla RU della richiesta di distacco dal servizio per l'invio del lavoratore a visita medica; - Comunicazione del distacco del lavoratore all'ufficio produzione del servizio; - Trasmissione all'ufficio produzione del servizio modello SAN/6/IF (+SAN6/IP_IF) con giudizio finale di idoneità. - Trasmissione degli esiti degli accertamenti "a sorpresa" volti alla verifica di assenza di sostanze stupefacenti e psicotrope (D.lgs. 247/2010 s.m.i e nota ANSF 1461/2020) all'ufficio produzione del servizio.

Responsabile RU	- Elaborazione previsionale annua della “Relazione annuale S.G.S.”; - Elaborazione delle scadenze dei referti medici per le visite di revisione; - Trasmissione e ricezione con le Unità aziendali, tramite mail, delle informazioni riguardanti le visite mediche del personale interessato ad attività di sicurezza e dei relativi esiti. - Trasmissione e ricezione con l’Unità Sanitaria Territoriale R.F.I., tramite area personale del portale dedicato, delle richieste riguardanti le visite mediche del personale e dei relativi certificati emessi. - Aggiornamento delle Schede personali e del database FCE.
RF	- Comunicazioni al DS interessato ed al RSGS degli eventuali provvedimenti da porre in essere in base al giudizio medico finale espresso dall’Unità Sanitaria Territoriale di RFI (sospensione dal servizio); - Comunicazione in formato cartaceo del modello SAN6/IF (+SAN6/IP_IF) agli Esperti/Esaminatori Riconosciuti di assegnazione del personale. - Trasmissione degli esiti degli accertamenti “a sorpresa” volti alla verifica di assenza di sostanze stupefacenti e psicotrope (D.lgs. 247/2010 s.m.i e nota ANSF 1461/2020) agli Esperti/Esaminatori Riconosciuti di assegnazione del personale.
UFFICIO PRODUZIONE SERVIZIO	- Ricezione da parte del CUOT della comunicazione di effettuazione della visita medica nei giorni stabiliti per il distacco del personale dal servizio; - Ricezione cartacea dal CUOT del modello SAN/6/IF (+SAN6/IP_IF) con giudizio finale di idoneità; - Ricezione degli esiti degli accertamenti “a sorpresa” volti alla verifica di assenza di sostanze stupefacenti e psicotrope (D.lgs. 247/2010 s.m.i e nota ANSF 1461/2020) per aggiornamento “Scheda Agente”.
IR/ES/EA	- Ricezione in formato cartaceo del modello SAN6/IF (+SAN6/IP_IF) dal RF per aggiornamento “Scheda Agente”; - Ricezione degli esiti degli accertamenti “a sorpresa” volti alla verifica di assenza di sostanze stupefacenti e psicotrope (D.lgs. 247/2010 s.m.i e nota ANSF 1461/2020) per aggiornamento “Scheda Agente”.
MEDICO COMPETENTE	- Stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione; - Trasmette formalmente al RSPP il cronogramma degli accessi per gli accertamenti; - In caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti sanitari, fornisce comunicazione formale e telematica al RSPP - In caso di negatività degli accertamenti di primo livello, concluderà la verifica con la trasmissione al RSPP della lista dei nominativi dei lavoratori risultati negativi; - In caso di positività degli accertamenti di primo livello, giudica il lavoratore “temporaneamente inidoneo alla mansione”, inoltre comunica telematicamente il giudizio di temporanea inidoneità alla mansione del lavoratore al RSPP, alla RU, all’Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I. di Catania ed al lavoratore stesso;

	- Informa il RSPP, la RU e l'Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I. di Catania della propria decisione riguardo il periodo di monitoraggio di un lavoratore al quale sia stata codificata l'assenza di tossicodipendenza allo stato attuale da parte della struttura sanitaria competente (SERT), ma risultato positivo agli accertamenti di primo livello; - In caso di positività degli accertamenti di secondo livello, inoltra la comunicazione, in via telematica al RSPP, alla RU e all'Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I. di Catania che, in questo caso, certifica e trasmette alla RU ed al lavoratore stesso, l'inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione. - Al completamento del percorso di riabilitazione e/o un'idonea terapia, dichiarato e certificato dal SerT come "remissione completa", sottoporrà il lavoratore al periodo di monitoraggio cautelativo
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	- Comunica con cadenza annuale al medico competente, a mezzo mail, la lista contenente i nominativi dei lavoratori che svolgono le attività rilevanti per la sicurezza dell'esercizio ferroviario; - In riferimento "Accertamento periodico" è tenuto a comunicare al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti, con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l'accertamento; - Inoltra in caso di rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti sanitari la comunicazione alla RU e all'Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I. di Catania; - In caso di esito positivo è tenuto a consegnare al lavoratore (per il tramite dell'Ufficio Protocollo) le credenziali per la presentazione al SerT; - In caso di mancata sottomissione del lavoratore agli accertamenti del SerT, ne dà comunicazione al DS interessato.

Tabella delle responsabilità

11. ALLEGATI

MOD.19.01.00_VMFCE.xls "Scadenzario visite mediche FCE"